

CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO PER PERSONALE ESTERNO
CON FUNZIONI NON DIRIGENZIALI PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Decreto del Presidente della regione 10 maggio 2001, n. 8)

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di aprile in Palermo, nei locali dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

tra

- l'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dott. Sandro Pappalardo, nato a Tolmezzo (UD) il 2 gennaio 1967, domiciliato per la carica a Palermo in via Notarbartolo n. 9, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (C.F.: 80012000826) nella sua qualità di Assessore regionale al ramo, giusta delega conferita dal Presidente della Regione con D.P.Reg. n. 643/Area 1[^]/SG del 29 novembre 2017;

e

- il dott. Calogero Pisano nato a Agrigento il 20.06.1981 e residente a Agrigento, in Via Magna Grecia n. 49, codice fiscale PSNCGR81H20A089P;

premessso

◆ che con deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con D.P.Reg. n.125 del 22 gennaio 2001, la Giunta regionale ha dettato le “linee guida transitorie per l'attuazione della Legge regionale 1° maggio 2000, n. 10” ed in particolare sono state dettate le prime regole in materia di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

◆ che con deliberazione n. 323 del 2 agosto 2001 la Giunta regionale ha approvato gli schemi di contratto tipo per il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionale;

◆ con deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale, la medesima ha preso atto, in ordine alla durata dei rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione posti in essere dall'Organo politico, che essa può essere rapportata alla durata del mandato, in ragione

dell'assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;

◆ che con Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 è stato emanato il “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali” ed in particolare, per quel che concerne la composizione degli Uffici di cui trattasi è stata prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, per espresso rinvio all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare di dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;

◆ che con Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, è stato recepito, tra l’altro, *“l’accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifica non dirigenziale per il biennio economico 2000-2001”*;

◆ che in data 1 giugno 2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27, l’accordo con cui è stato sottoscritto tra l’ARAN Sicilia e le Organizzazioni Sindacali il Contratto Collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il biennio economico 2004-2005;

◆ che in data 25 maggio 2007, in seguito alla contrattazione di cui all’art. 3, comma 3 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, è stato sottoscritto l’accordo del comparto non dirigenziale, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, ai sensi dell’art. 88, comma 6, del predetto C.C.R.L., con cui è stata rideterminata, a decorrere dall’anno 2007, per gli addetti agli Uffici di Diretta collaborazione, appartenenti al comparto, la retribuzione annua accessoria omnicomprensiva, nella misura nello stesso indicata;

◆ che in data 30 maggio 2008 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24, il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, - Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

◆ che con deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto in materia di “trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”;

◆ che con legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, articolo 11 commi 18 e 19 il numero dei componenti degli uffici di Diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è ridotto del 30%;

visti:

- ◆ il Contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, e per il biennio economico 2004-2005, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana n. 22 del 21/05/2005 e n. 27 del 01/06/2006;
- ◆ l'accordo sottoscritto in data 25 maggio 2007, in seguito alla contrattazione di cui all'art. 3, comma 3, del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, ai sensi dell'art. 88, comma 6, del predetto C.C.R.L. è stata rideterminata, con decorrenza dal 2007, nella misura nello stesso individuata, la retribuzione annua accessoria omnicomprensiva riconosciuta ai componenti degli Uffici di Diretta Collaborazione appartenenti al comparto;
- ◆ il Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 recante “Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio al quadriennio giuridico 2009-2009 e biennio economico 2006-2007”, pubblicato sul S.O. n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
- ◆ il D.P.Reg. n. 643/Area 1[^]/S.G. Del 29/11/2017 con il quale il Dott Sandro Pappalardo, nato a Tolmezzo (UD) il 2 gennaio 1967, è stato nominato Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- ◆ la nota prot. n. 90/Gab del 12.01.2018, con recata in calce la relativa accettazione, con la quale l'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha manifestato l'intendimento di volersi avvalere del dott. Calogero Pisano, nella qualità di componente esterno addetto presso i propri Uffici di diretta collaborazione;
- ◆ il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e la nota informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e l'autocertificazione antimafia - persone fisiche - ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trasmessi dal dott. Calogero Pisano giusta nota acquisita al protocollo n. n. 826/Gab del 23 marzo 2018;
- ◆ vista la nota prot. n. 838/Gab del 26 marzo 2018 con la quale la Segreteria Tecnica dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha attestato l'avvenuta verifica della completezza della documentazione presentata dal dott. Calogero Pisano in relazione all'incarico di cui alla nota prot. n. 90/Gab

del 12 gennaio 2018;

- ♦ la nota prot. n. 839/Gab del 26 marzo 2018 relativa alla comunicazione di presa di servizio dal dott. Calogero Pisano, come dipendente esterno all'Amministrazione, avvenuta in pari data;

ritenuto:

- ♦ che l'incarico attribuito con il presente contratto costituisce, secondo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 19 marzo 2008, n. 3/2008, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, limitato alla durata del mandato politico, attribuito *intuitu personae*, in virtù di un rapporto fiduciario;
- ♦ che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8,- concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali – si intende, con il presente contratto, assumere il dott. Calogero Pisano, in qualità di Funzionario direttivo addetto presso i propri Uffici di diretta collaborazione;

si conviene e stipula quanto segue in relazione alle premesse:

Art. 1

Con il presente contratto l'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, assume il dott. Calogero Pisano, esterno all'Amministrazione regionale, che accetta, presso i propri Uffici di diretta collaborazione. Al dott. Calogero Pisano, visto il curriculum vitae prodotto nonché valutata la professionalità, vengono conferite le funzioni di Funzionario direttivo - categoria D1 - quale componente degli Uffici di Diretta collaborazione dell'Assessore, così come consensualmente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.

Il dott. Calogero Pisano accetta l'incarico e si obbliga ad esercitare le funzioni conferite nel pieno rispetto dei doveri e degli obblighi che appartengono agli impiegati regionali anche per ciò che concerne gli obblighi di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Il presente contratto ha effetto dalla presa di servizio del dott. Calogero Pisano, avvenuta in data 26 marzo 2018, obbligandolo dalla data della medesima, mentre obbliga l'Amministrazione a decorrere dalla data di registrazione da parte della Ragioneria Centrale competente del relativo decreto di approvazione e sino alla cessazione del mandato dell'Assessore Regionale del Turismo

dello Sport e dello Spettacolo.

Le prestazioni rese medio tempore non danno luogo a remunerazione alcuna in caso di mancata registrazione del contratto ai sensi degli articoli 1341 e ss. del Codice Civile.

Il contratto medesimo è revocabile “*ad nutum*” e senza preavviso da parte dell’Assessore e cessa, in ogni caso, automaticamente, con il venir meno della preposizione dell’Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Fermi restando la risoluzione consensuale ed il recesso per giusta causa previsto dall’articolo 2119 del codice civile, ciascuna parte può recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso non inferiore a due mesi.

In caso di mancato preavviso la parte che recede è tenuta, ai sensi dell’art. 75 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, a corrispondere una indennità sostitutiva pari a due mensilità del trattamento economico complessivo spettante. Resta salva l’applicazione del disposto dell’art. 2122 del Codice Civile.

Art. 3

Il dott. Calogero Pisano, nella qualità di componente degli Uffici di Diretta collaborazione dell’Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, con qualifica di Funzionario direttivo, espletterà le funzioni di competenza afferenti la qualifica conferitagli, esercitando le attività così come individuate dall’art. 2 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 8/2001 attuativo dell’art. 4, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 nonché ogni altra funzione afferente l’Ufficio in argomento.

Il dott. Calogero Pisano espletterà, inoltre, le ulteriori attribuzioni che potranno essergli assegnati tramite il provvedimento concernente il piano individuale di lavoro nell’ambito del programma complessivo delle attività degli Uffici di Diretta collaborazione attraverso il quale gli verranno, altresì, fissati gli obiettivi. La stessa è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento dell’attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all’uopo impartite.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. Calogero Pisano si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al vigente C.C.R.L. per l’area del comparto regionale non dirigenziale, a prestare la propria attività con assiduità e continuità, assicurando nel contempo la reperibilità e la massima disponibilità.

Art. 5

Al dott. Calogero Pisano è attribuito il trattamento economico fondamentale iniziale spettante in

relazione alla qualifica di Funzionario direttivo - categoria D1 - secondo quanto previsto dai vigenti accordi e contratti collettivi di lavoro con le decorrenze ivi previste.

La retribuzione accessoria omnicomprensiva annua è pari a euro 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00) in linea con quanto previsto a modifica del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, dall'accordo sottoscritto tra le OO.SS. e l'ARAN in data 25 maggio 2007 ai sensi dell'art. 88 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale.

Compete, inoltre, il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme in materia.

Il competente Servizio della Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sarà onerato degli adempimenti volti a garantire al dott. Calogero Pisano le coperture assicurative garantite ai dipendenti regionali, conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate, l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL, nonché l'apertura di apposita posizione previdenziale presso l'INPS nei termini previsti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 6

Al dott. Calogero Pisano spetta, altresì, il trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni connesse con lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni affidategli, giusta quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 7

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico non espressamente regolati dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi del personale con qualifiche non dirigenziali vigenti per il personale del comparto della Regione Siciliana, anche per quanto riguarda i riflessi del procedimento penale sul rapporto di lavoro.

Art. 8

La validità e l'efficacia del presente contratto resta subordinata alla disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativi da parte della Ragioneria Centrale competente.

Art. 9

I competenti Servizi del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale provvederanno, per la parte di rispettiva competenza relativa al personale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ad assicurare tutti gli adempimenti previsti, scaturenti

dal presente contratto, ivi comprese le comunicazioni on line, nei termini previsti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 10

In relazione alle competenze istituzionali attribuite con il presente contratto il dott. Calogero Pisano osserverà le disposizioni contenute nei Piani e Programmi per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e di quella per la Trasparenza, adottati dall'Amministrazione della Regione Siciliana.

Art. 11

Il dott. Calogero Pisano si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto legislativo n. 39/2013, a produrre annualmente e per il periodo di vigenza contrattuale la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al medesimo Decreto legislativo n. 39/2013.

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore
f.to (Dott. Sandro Pappalardo)

Il Funzionario direttivo
f.to (Dott. Calogero Pisano)

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e autonomamente le clausole di salvaguardia, contenute negli articoli 2 (risoluzione unilaterale anticipata del contratto) e 5 (misura della retribuzione accessoria omnicomprensiva).

L'Assessore
f.to (Dott. Sandro Pappalardo)

Il Funzionario direttivo
f.to (Dott. Calogero Pisano)